

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 16



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
19 gennaio 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 16/01 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la
Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾ 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 16/02 Tassi di cambio dell'euro 5

2013/C 16/03 Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2013, che istituisce il gruppo di esperti della Commis-
sione su un diritto europeo dei contratti di assicurazione 6

IT

Prezzo:
3 EUR

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2013/C 16/04	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale della politica marittima integrata per il 2012 [Decisione di esecuzione C(2012) 1447 della Commissione]	9
--------------	--	---



II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 16/01)

Data di adozione della decisione	7.11.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33243 (12/NN)	
Stato membro	Portogallo	
Regione	Madeira	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Jornal da Madeira	
Base giuridica	—	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	Empresa do Jornal da Madeira, Lda
Obiettivo	Altro	
Forma dell'aiuto	Altro — No aid	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 45,71 milioni di EUR	
Intensità	Misura che non costituisce aiuto	
Durata	1.1.1993-31.12.2012	
Settore economico	Edizione di quotidiani	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Autonomous Region of Madeira	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	20.11.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33671 (12/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	National Broadband Scheme for the UK	
Base giuridica	Local Government Act 2003	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo regionale, Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1 500 milioni di GBP	
Intensità	71 %	
Durata	fino al 30.6.2015	
Settore economico	Telecomunicazioni	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Department for Culture, Media and Sport 2-4 Cockspur Street London SW1Y 5DH UNITED KINGDOM	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	23.7.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34722 (12/N)	
Stato membro	Belgio	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Screen flanders — Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen	
Base giuridica	Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione rimborsabile	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 30 milioni di EUR Dotazione annuale: 5 milioni di EUR	
Intensità	75 %	
Durata	1.1.2013-31.12.2018	
Settore economico	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Koning Albert II laan 35, bus 12 1030 Brussel BELGIË	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	5.12.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34753 (12/N)	
Stato membro	Romania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Schema de ajutor de stat privind alocarea tranzitorie cu titlu gratuit de certificate pentru emiteri de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică	
Base giuridica	<p>Proiect de lege privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care va transpune în legislația națională Directiva 2003/87/CE stabilind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul comunității, revizuită de Directiva 2009/29/CE care amendează Directiva 2003/87/CE în sensul îmbunătățirii și extinderii comercializării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră</p> <p>— Directiva 2003/87/CE revizuită de Directiva 2009/29/CE va fi transpusă în legislația națională prin hotărâre a guvernului până la 31 decembrie 2012</p> <p>— Decizia [C(2011) 1983 final] a Comisiei privind orientările referitoare la metodologia de alocare în mod tranzitoriu de certificate gratuite de emisii pentru instalațiile de producere a electricității în temeiul articolului 10c alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE</p> <p>— Comunicarea 2011/C 99/03 a Comisiei – Document de orientare privind aplicarea opțională a articolului 10c din Directiva 2003/87/CE</p> <p>— Hotărârea de guvern nr. 780/2006 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră</p> <p>— Ordinul nr. 1474/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea și operarea registrului național al emisiilor de gaze cu efect de seră</p>	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Altro — Quote di emissioni di CO ₂	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 5 214 milioni di RON	
Intensità	100 %	
Durata	1.1.2013-31.12.2019	
Settore economico	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Calea Victoriei nr. 152, sector 1 010096 București ROMÂNIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 gennaio 2013

(2013/C 16/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3324	AUD	dollari australiani	1,2674
JPY	yen giapponesi	119,87	CAD	dollari canadesi	1,3192
DKK	corone danesi	7,4631	HKD	dollari di Hong Kong	10,3296
GBP	sterline inglesi	0,83720	NZD	dollari neozelandesi	1,5931
SEK	corone svedesi	8,6642	SGD	dollari di Singapore	1,6339
CHF	franchi svizzeri	1,2446	KRW	won sudcoreani	1 410,28
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,8544
NOK	corone norvegesi	7,4600	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2879
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5638
CZK	corone ceche	25,635	IDR	rupia indonesiana	12 831,19
HUF	fiorini ungheresi	292,74	MYR	ringgit malese	4,0140
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	54,107
LVL	lats lettone	0,6975	RUB	rublo russo	40,3426
PLN	zloty polacchi	4,1455	THB	baht thailandese	39,626
RON	leu rumeni	4,3398	BRL	real brasiliano	2,7230
TRY	lire turche	2,3460	MXN	peso messicano	16,7882
			INR	rupia indiana	71,7440

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2013

che istituisce il gruppo di esperti della Commissione su un diritto europeo dei contratti di assicurazione

(2013/C 16/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 2010 la Commissione ha avviato una consultazione sul «Libro verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese»⁽¹⁾. Vari portatori d'interessi del settore assicurativo, in particolare rappresentanti di imprese assicuratrici e intermediari, hanno affermato che le divergenze in materia di diritto dei contratti creano ostacoli al commercio transfrontaliero dei prodotti assicurativi.
- (2) Il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'8 giugno 2011, ha reiterato la sua precedente richiesta di includere i contratti di assicurazione nel campo d'applicazione dello strumento facoltativo e ha espresso la convinzione che detto strumento potrebbe essere particolarmente utile per i contratti assicurativi di piccole dimensioni, esortando al contempo la Commissione ad istituire un apposito gruppo di esperti per ogni lavoro preparatorio da svolgere in materia di servizi finanziari, al fine di garantire che qualunque futuro strumento tenga conto delle eventuali caratteristiche specifiche del settore dei servizi finanziari.
- (3) A seguito del Libro verde, l'11 ottobre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto comune europeo della vendita. Il campo d'applicazione del regolamento proposto è stato circoscritto ai contratti per la vendita di beni, ai contratti per la fornitura di contenuto digitale e ai contratti di servizi connessi, dato che i beni rappresentano la quota maggiore del commercio all'interno dell'Unione e che l'importanza economica degli scambi di prodotti digitali è in crescita.
- (4) Il 16 febbraio 2012 la Commissione ha adottato il Libro bianco «Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili», in cui ha presentato un pacchetto di iniziative tese a facilitare lo sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari. La misura n. 19 del pacchetto prevede che, al fine di agevolare la vendita transfrontaliera di alcuni prodotti pensionistici privati, la Commissione esamini la necessità di eliminare taluni

ostacoli posti dal diritto contrattuale alla concezione e alla vendita di prodotti di assicurazione sulla vita aventi funzione di risparmio/investimento.

- (5) Tenuto conto dei contributi dei portatori d'interessi alla consultazione sul Libro verde, e considerata la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011, la Commissione ritiene che la situazione del settore delle assicurazioni meriti un'approfondita e specifica analisi, ed è pertanto intenzionata a verificare se le differenze nel diritto dei contratti di assicurazione creino ostacoli al commercio transfrontaliero dei prodotti assicurativi.
- (6) Preso atto della necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche del settore dei servizi finanziari, la Commissione ritiene necessario istituire un gruppo di esperti che l'assisti e metta a sua disposizione una vasta gamma di conoscenze ed esperienze ai fini della sua analisi.
- (7) È opportuno che il gruppo di esperti esamini se le divergenze tra i diritti dei contratti di assicurazione degli Stati membri creano barriere al commercio transfrontaliero e, in caso positivo, in quale specifico settore assicurativo, compresi i prodotti di assicurazione sulla vita aventi funzione di pensioni private, ciò si verifica. Il gruppo di esperti deve presentare una relazione basata sui risultati delle sue analisi.
- (8) È opportuno che il gruppo di esperti sia composto di rappresentanti dei portatori d'interessi, compresi l'industria delle assicurazioni, i principali utenti dei prodotti assicurativi e i professionisti con esperienza nella redazione di contratti di assicurazione. Al gruppo potranno prendere parte anche esperti a titolo personale, come accademici che vantino una specifica esperienza nel settore del diritto dei contratti ed in particolare del diritto dei contratti di assicurazione. La composizione del gruppo potrà variare a seconda dei suoi compiti specifici.
- (9) Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti.
- (10) I dati personali devono essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,

⁽¹⁾ COM(2010) 348 def. dell'1.7.2010.
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/co0016_en.htm

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti della Commissione sul diritto europeo dei contratti di assicurazione

È istituito il gruppo di esperti denominato «gruppo di esperti sul diritto europeo dei contratti di assicurazione», di seguito «il gruppo di esperti».

Articolo 2

Missione

1. La missione del gruppo di esperti è di condurre un'analisi che assista la Commissione nell'esaminare se le divergenze nei diritti dei contratti creino ostacoli al commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi.

2. Qualora riscontri che tali divergenze possono creare ostacoli al commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi, il gruppo di esperti identifica i settori assicurativi che maggiormente rischiano di risentire di tali ostacoli.

3. Il gruppo di esperti presenta alla Commissione una relazione sui risultati della sua analisi entro la fine del 2013.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione ha facoltà di consultare il gruppo di esperti in merito a qualunque questione legata al diritto dei contratti di assicurazione e a temi pertinenti di diritto dei contratti.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il gruppo di esperti è composto da un massimo di 20 membri.

2. I membri possono essere persone fisiche nominate a titolo personale, persone fisiche che rappresentano un interesse comune (come l'interesse delle imprese assicuratrici, degli utenti di assicurazioni o di professionisti del diritto), così come organizzazioni rappresentative del settore assicurativo, associazioni di utenti e organizzazioni forensi.

3. I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico. Essi sono nominati dal direttore generale della DG Giustizia tra specialisti che vantano una conoscenza specifica dei settori di cui agli articoli 2 e 3 e che hanno risposto all'invito a presentare candidature. Le persone fisiche nominate in rappresentanza di un interesse comune non rappresentano un singolo portatore d'interessi. Esse sono nominate dal direttore generale della DG Giustizia tra i portatori di interessi che vantano una competenza ed un marcato interesse nei settori di cui all'articolo 2, sono desiderose di contribuire al lavoro del gruppo di esperti e hanno risposto all'invito a presentare candidature. Le organizzazioni nominano i propri rappresentanti. I membri sono nominati in base alla loro intenzione di dedicare il tempo necessario all'efficace contributo ai lavori del gruppo.

4. I membri del gruppo di esperti sono nominati per un periodo determinato di due anni, a partire dalla data di adozione della presente decisione.

5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.

6. I membri nominati a titolo personale dichiarano per iscritto di impegnarsi ad agire nel pubblico interesse e attestano l'assenza o l'esistenza di qualsiasi conflitto d'interessi.

7. I nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione (di seguito, «il registro») e sul sito Internet della DG Giustizia.

8. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001⁽¹⁾.

Articolo 5

Operazione

1. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo di esperti può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.

3. Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti non membri del gruppo che possiedono competenze specifiche in una materia oggetto di discussione, di partecipare in modo puntuale ai lavori del gruppo di esperti o di un sottogruppo. Il rappresentante della Commissione può inoltre conferire lo status di osservatore a persone fisiche, a organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), nonché a paesi candidati all'adesione⁽²⁾.

4. I membri del gruppo, gli esperti invitati e gli osservatori rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/SEC_2010_EN.pdf

5. Il gruppo di esperti e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma presso la sede della Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

6. La Commissione pubblica i documenti relativi alle attività del gruppo come gli ordini del giorno e i verbali, inserendoli nel registro o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione. Tutti i risultati o i relativi diritti, compresi i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, ottenuti nello svolgimento delle attività del gruppo di esperti, sono di proprietà esclusiva dell'Unione, che può utilizzarli, pubblicarli, cederli o trasferirli a sua discrezione, senza limitazioni geografiche o di altra natura, salvo qualora esistano diritti di proprietà intellettuale o industriale anteriori all'avvio dei lavori del gruppo di esperti.

Articolo 6

Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono remunerati per i servizi resi.

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3. Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Applicabilità

La decisione si applica per un periodo di 24 mesi a seguito della sua adozione. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

**Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale della politica marittima
integrata per il 2012**

[Decisione di esecuzione C(2012) 1447 della Commissione]

(2013/C 16/04)

La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, ha pubblicato un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale della politica marittima integrata per il 2012 adottato dalla Commissione [C(2012) 1447] il 12 marzo 2012.

Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è di 400 000 EUR.

Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: **27 aprile 2013**.

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/index_en.htm

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

